

n. 6188/2004 R.G.

Sent. 6090/2008
Rep. 4850/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 17 gennaio 2008 ed introitata per la decisione in data 7 aprile 2008, promossa

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in piazza del Liberty nr. 8, Milano, presso lo studio degli Avvocati Elisabetta Purgè e Mario Notaro, che lo rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliata in via Podgora nr. 6, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Stivala, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

Oggetto: immissioni, risarcimento del danno

Conclusioni: come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 gennaio 2004, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] ed esponeva di essere affittuario fin dal 1992 del complesso immobiliare denominato [REDACTED] in via [REDACTED] di Milano, utilizzato per la gestione di un centro ippico e di una scuola di equitazione.

Parte del complesso immobiliare era adibita a residenza del sig. [REDACTED] e della sua famiglia.

In epoca successiva la ditta convenuta si era insediata sul terreno confinante con la [REDACTED], per svolgervi attività di stoccaggio di materiali inerti riciclabili e di materiali derivati da demolizioni edili, che venivano anche sottoposti a processi di frantumazione presso l'azienda della [REDACTED]

Lo sviluppo dell'attività della [REDACTED] e talune modalità delle lavorazioni di questa impresa avevano provocato un consistente incremento della diffusione di polveri, con seri danni per la salute dei cavalli ospitati nel centro ippico e con ripercussioni negative sulle attività che prevedevano l'impiego di quegli animali.

La situazione era stata resa oltremodo complicata anche dalla continua produzione di rumori provocati dalle macchine utilizzate per la frantumazione dei materiali inerti e dal costante afflusso di mezzi pesanti all'area gestita dalla società convenuta

Su queste premesse di fatto, l'attore chiedeva che la [REDACTED] fosse condannata a cessare ogni attività sul terreno confinante con la [REDACTED] ed ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all'insediamento della sua unità produttiva. Si chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attore, da liquidare anche in via equitativa.

In subordine, si chiedeva che la [REDACTED] fosse condannata ad adottare tutte le misure necessarie per ricondurre le lamentate immissioni entro limiti di normale tollerabilità.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 5 maggio 2004, si costituiva la convenuta, osservando di essersi insediata sull'area a confine con la [REDACTED] agli inizi del 1996 e di aver; quindi, operato per oltre sette anni senza alcuna rimostranza da parte del sig. [REDACTED]

Si faceva notare, inoltre, che le attività proseguite dalla [REDACTED] si erano svolte su quel fondo a partire dal 1962.

Si sottolineava che la [REDACTED] era in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle sue attività e si era dotata di tutti i dispositivi necessari per operare con il massimo contenimento delle immissioni di polveri e rumori.

Si censurava la carenza di prova da parte dell'attrice in ordine alle patologie dei cavalli ospitati nel centro ippico ed al nesso di causalità fra le attività della [REDACTED] e le asserite affezioni del sistema respiratorio degli animali, dovute, casomai alle precarie condizioni igieniche del centro ippico, causate dalle deiezioni degli animali e dalla presenza di case di civile abitazione non collegate alla rete fognaria comunale.

Su tali presupposti si chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'attore.

All'udienza del 13 ottobre 2004 si prendeva atto della indisponibilità delle parti ad una soluzione conciliativa ed erano assegnati i termini per richieste istruttorie e produzioni documentali.

All'udienza del 3 febbraio 2005 era disposta l'effettuazione di una CTU sul quesito assegnato nell'udienza del 16 marzo 2005.

Depositata il 27 ottobre 2005 una prima relazione riepilogativa degli accertamenti svolti e degli accorgimenti suggeriti dal CTU per favorire una soluzione conciliativa della vertenza, per alcuni mesi le parti verificavano stragiudizialmente le possibilità di definizione bonaria del contenzioso, ma all'udienza del 30 marzo 2006, preso atto dell'infruttuosità di tali tentativi, si disponeva che il CTU portasse a termine l'incarico affidatogli, con la completa risposta ai quesiti.

Con una relazione depositata il 26 maggio 2006 il CTU dava atto di aver, in realtà, proseguito l'attività conciliativa, individuando talune opere, da eseguire nell'area di pertinenza della [REDACTED] idonee a ricondurre le immissioni acustiche lamentate dall'attore entro limiti di normale tollerabilità, mentre già nella prima relazione si era chiarito che non esistevano "condizioni di particolare criticità" relativamente alle immissioni di polveri, pur non potendosi escludere effetti negativi nel lungo periodo.

Dopo un primo rinvio della causa ex art. 309 cpc ed un secondo dovuto all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi di categoria, all'udienza dell'8 febbraio 2007 era assegnato al CTU un ulteriore quesito per la compiuta descrizione dei rimedi atti ad ovviare alle immissioni acustiche che, in precedenza, il tecnico d'ufficio aveva semplicemente suggerito alle parti, facendo affidamento su di una comune volontà conciliativa rivelatasi, in concreto, di non facile traduzione in pratica.

Finalmente, il 10 maggio 2007, il CTU depositava una terza relazione, riepilogativa delle misurazioni fonometriche eseguite il 22 marzo 2007, quando era ancora in fase di completamento il terrapieno realizzato sull'area di [REDACTED] per frapporre in tal modo una barriera fonoassorbente.

All'udienza del 13 giugno 2007 la causa era ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 17 gennaio 2008 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati ed il 7 aprile 2008, allo spirare dei termini di legge, la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ha chiarito il CTU nell'ultima relazione che con la realizzazione di un terrapieno della lunghezza di circa 95 metri ed alto circa 10 metri, in prossimità del confine fra l'area di [REDACTED] ed il fondo della "[REDACTED]" e con la realizzazione di un secondo terrapieno di pari altezza e della lunghezza di circa 100 metri su altra parte dell'area di [REDACTED] non direttamente a confine con i terreni affittati all'attore, le immissioni acustiche erano state drasticamente ridotte, fino a risultare non percepibili all'interno dei vari locali, mentre permanevano taluni superamenti del noto limite di 3 db, ma solo sulle aree esterne.

Pronosticava il CTU che all'esito del completamento del terrapieno, ancora in fase di ultimazione al momento delle più recenti misurazioni, ogni problema sarebbe stato risolto.

Il CTU suggeriva anche di utilizzare la sommità del terrapieno come base di una struttura fissa in pannelli prefabbricati di modesta altezza (80 cm), la cui collocazione in quel luogo avrebbe dovuto avere non già una, non più necessaria, efficacia fonoassorbente, ma una finalità dissuasiva di comportamenti emulativi della [REDACTED], per l'ipotesi, temuta dall'attore, che questa società volesse in futuro asportare il terrapieno, ripristinando le condizioni favorevoli alle immissioni acustiche.

Si discute tra le parti se la mancata realizzazione di tale struttura sia compatibile con la piena cessazione della materia del contendere, dovuta alla realizzazione del terrapieno fonoassorbente.

La risposta non può che essere positiva, ma con esclusivo riferimento alla domanda subordinata svolta dall'attore, essendo, per altro verso, evidente che la realizzazione, suggerita dal CTU, di un manufatto basato sulla sommità del terrapieno, in maniera da scoraggiare, in futuro, iniziative del titolare della [REDACTED] volte a rimuovere o ad abbassare il terrapieno fonoassorbente, pur essendo ispirata da una lodevole finalità "di prevenzione", è irrilevante ai fini della decisione di questa causa, ove ci si deve far carico solo dell'adozione di misure idonee a ricondurre l'impatto acustico delle attività della convenuta entro i limiti della normale tollerabilità e non già della deterrenza verso ulteriori condotte dell'una o dell'altra parte che potrebbero configurare un nuovo illecito.

Per contro, l'esito sostanzialmente positivo degli ultimi rilievi fonometrici impone il rigetto delle domande principali di cui ai punti nr. 1) e 2) delle conclusioni precisate dall'attore.

Deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria precisata dal sig. [REDACTED] in via principale, per la genericità delle allegazioni sul punto e per l'evanescenza delle deduzioni istruttorie in punto di nesso di causalità fra le attività della convenuta e le patologie sommariamente diagnosticate per alcuni cavalli del centro ippico.

La costruzione del terrapieno da parte della [REDACTED] all'esito degli accertamenti del CTU di questa causa, ha costituito un efficace e necessitato tentativo di evitare la chiusura coattiva dell'attività aziendale.

Non deve, quindi, trarre in inganno l'ovvio rigetto delle prime due domande principali del sig. [REDACTED] e si deve considerare la [REDACTED] virtualmente soccombente in relazione alla domanda subordinata dell'attore e, quindi, tenuta a rimborsargli le spese legali, liquidate come da dispositivo, nonché la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU, come a suo tempo liquidate.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

RIGETTA

tutte le domande principali dell'attore [REDACTED]

DICHIARA

cessata la materia del contendere sulla domanda subordinata dell'attore;

CONDANNA

la convenuta [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 390,00 per spese, € 3.000,00 per diritti, € 4.000,00 per onorari, € 875,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 8.265,00, oltre IVA e CPA come per legge, nonché la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU.

Così deciso in Milano, il 18 aprile 2008.



il Giudice
Giovanni Rollero